



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA
U.O. N°10 – EDILIZIA PRIVATA

DECRETO DI SOSPENSIONE
(art.22 della L. 2/2/74 n.64)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- VISTA la Legge 2/2/74 n.64;

VISTO il Verbale di accertamento redatto in data 18.12.2014 dal Dott. MONASTRA Gianpiero, Funzionario Direttivo di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di NISSORIA, nel fondo ubicato in C/da Picinosi (censito in catasto al Fg.42. part.n.352), sono state realizzate, le opere abusive appresso descritte:

- Ampliamento di un originario ed preesistente corpo di fabbrica con struttura portante in muratura ad uso garage-magazzino (censito in catasto dei fabbricati con part.517 del Fg.n.42) mediante la realizzazione di due adiacenti e collegati corpi di fabbrica eseguiti con struttura portante in muratura con copertura a tetto a falda inclinata. Gli stessi risultano edificati sul lato Nord ed Est del citato preesistente corpo di fabbrica, con dimensioni interne massime rispettivamente di m. 6,00 x 5,60, con altezza interna compresa tra m.3,70 e m.3,30 (corpo lato Nord), e m.2,60 x m.3,00, con altezza interna compresa tra m.2,40 e m.2,70 (corpo lato Est).
- Si riscontra inoltre la realizzazione di una piscina pertinenziale di forma ovale del tutto presumibilmente prefabbricata, avente dimensioni di m.7,30 circa x m.12,50 circa.
- CONSIDERATO:
- che le suddette opere abusive sono di proprietà della Ditta: [redacted] ed [redacted], ed residente in [redacted].

che il Comune di NISSORIA è compreso fra quelli classificati sismici in zona II° (seconda), e che pertanto, la Ditta proprietaria interessata, nonché esecutore dei lavori edili, era tenuta a munirsi della preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 64/74;

ACCERTATO che in tal senso nessuna specifica autorizzazione per le opere su menzionate è stata rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

al suddetto soggetto interessato, proprietario ed esecutore dei lavori edili abusivi, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art.22 della Legge 2/2/74 n. 64.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato all'interessato, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art.3 della L.R. 30.04.1991 n.10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 199, all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di giorni 60.

018532 Enna 104 FEB. 2015

L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Egidio MARCHESE)

IL DIRETTORE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
(Arch. G. Di Majo)

(Dott. G. Monastera)
M. R. 2/16